NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA', DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO

# Art. 15

## Gruppi e settori scientifico-disciplinari

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalita' di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

Versione in vigore dal 29 gennaio 2011, non più in vigore dal 7 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento |
| Estremi | Legge 30 dicembre 2010, n. 240 |
| Titolo | III — Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-organizzazione-delle-universita-di-personale/art-15-gruppi-e-settori-scientifico-disciplinari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it